

La zona grigia del consenso: sessualità, potere e reati di relazione

di Dario Scognamiglio

Oltre il Reato: Comprendere e Trattare il Sex Offender

Chi è il "Sex Offender": Oltre lo Stereotipo

**"Un modo sessualizzato
di agire l'aggressività"**

- Paolo Giulini



Una categoria criminologica, non psichiatrica.

L'abuso non è necessariamente una malattia, ma una disfunzione relazionale fondata sul potere e sul controllo.

Il sesso come strumento, non come fine.

La sessualità diventa il linguaggio attraverso cui l'autore agisce l'aggressività e il dominio sull'altro.

Il meccanismo della negazione.

Gli autori tendono a minimizzare i fatti o a spostare la responsabilità sulla vittima per proteggere il proprio ego.

Piramide della Cultura dello Stupro

La violenza estrema poggia su una base di linguaggio quotidiano e normalizzazione.



Il Trattamento e la Sfida della "Zona Grigia"

Modello Risk-Need-Responsivity (RNR)



Il trattamento calibra l'intervento sul rischio di recidiva e sui bisogni specifici del condannato.

Decostruire la "Zona Grigia"

Il vero cambiamento avviene trasformando lo sguardo culturale che rende "tollerabile" o "invisibile" l'abuso.



Evoluzione del paradigma giuridico:

Evoluzione del paradigma giuridico:

Codice Rocco (1930)	Riforma 1996 (L. 66/96)	Codice Rosso (2019)
 Bene Giuridico: Moralità Pubblica e Buon Costume. Definizione: Offesa al decoro sociale (es. matrimonio riparatore).	 Bene Giuridico: Libertà Personale e Autodeterminazione. Definizione: Delitto contro la persona e l'integrità individuale.	 Bene Giuridico: Tutela della Vittima e Tempestività. Definizione: Rafforzamento delle misure preventive e dei tempi di intervento.

NotebookLM

Introduzione

Il mio primo incontro con i concetti chiave di questo lavoro — “sex offender”, “trattamento”, “reati sessuali” — risale, credo, al 2010. Ero in attesa di assunzione come educatore penitenziario (oggi funzionario giuridico pedagogico) e immaginavo per me una destinazione precisa: il carcere di Bollate.

Bollate rappresentava, per un educatore pieno di energia e motivazione, la massima aspirazione in termini di qualità del lavoro. Conoscevo quella realtà anche attraverso il percorso della dottoressa Castellano (Direttrice e “fondatrice”, assieme al Provveditore Luigi Pagano ed al Coordinatore dell’area educativa Dr.Bezzi) e, più in generale, attraverso la reputazione di un istituto che, già allora, incarnava un modello trattamentale avanzato nel panorama penitenziario italiano e non solo.

In quel periodo frequentavo l’Istituto di Poggioreale, nell’ambito di un progetto di rete con il SerD Area Penale. Fu così, sbirciando la bacheca negli uffici della Direzione, che venni a sapere che, in occasione di un’iniziativa della Pastorale delle Carceri, presso l’associazione del Cappellano dell’Istituto, sarebbe stato presentato il libro di Paolo Giulini, *Buttare la chiave?*, un testo che offriva una prima sistematizzazione teorica dell’esperienza avanguardistica maturata proprio a Bollate nel trattamento degli autori di reati sessuali.

Partecipai a quell’incontro e ne fui profondamente colpito. Rimasi letteralmente catturato dalla qualità della riflessione proposta da Giulini, al punto che quell’esperienza contribuì a rendere definitiva la mia decisione di puntare a Bollate e, al tempo stesso, a maturare un interesse specifico per il lavoro con i sex offenders.

Due anni dopo ero a Bollate. Tre anni più tardi — cogliendo la prima occasione utile — divenni educatore di riferimento dell’UTI, l’Unità a Trattamento Intensificato per autori di reati sessuali. Ho mantenuto quell’incarico fino al mio ritorno a Napoli, quattro anni dopo. In quel contesto, partecipando ad incontri di equipe ed assemblee

con il personale dell'Unità, ho probabilmente appreso più che in qualsiasi altro momento della mia esperienza professionale.

Mi colpiva il modo in cui Giulini raccontava i suoi esordi come esperto criminologo ex art. 80 O.P.: la difficoltà iniziale di lavorare con una tipologia di autori fortemente difesa, spesso chiusa in dinamiche di negazione e minimizzazione; e, al tempo stesso, il percorso di approfondimento teorico che lo aveva condotto fino alla scuola canadese e alla costruzione di un modello trattamentale strutturato, culminato nella nascita della prima Unità a Trattamento Intensificato.

Eppure, ciò che più mi ha colpito nella mia esperienza diretta è stato un altro elemento, che potrei definire — in modo forse semplice, ma efficace — la “zona grigia”. Una sorta di continuità culturale, un terreno di fondo che sembrava consentire la crescita e il mantenimento dei pensieri disfunzionali degli autori di reati sessuali, offrendo loro appigli per minimizzare la gravità dei propri comportamenti.

Non si trattava, infatti, di un insieme di idee confinato ai soli autori di reato. Al contrario, osservai come molti di loro — soprattutto nei casi di reati commessi ai danni di donne, mentre il tabù relativo ai minori resta più forte e condiviso — trovassero forme di implicita comprensione anche all'interno del contesto istituzionale. In alcuni casi, perfino tra il personale di polizia penitenziaria.

Ricordo, in particolare, un episodio che mi costrinse a un confronto in separata sede con un Ispettore che, nel corso di un colloquio congiunto con un detenuto, commentò il fatto con un *vabbè, hai esagerato... ma comunque ti capisco, le donne sono tutte troie*.

Ancora più destabilizzante fu cogliere tracce di questa stessa mentalità anche tra colleghi e colleghe. Non si trattava di una giustificazione esplicita dei comportamenti, ma di atteggiamenti più sottili: ad esempio, una certa tendenza a credere alle versioni dei soggetti negatori non tanto per la solidità degli argomenti difensivi, quanto per una diffidenza, talvolta implicita, nei confronti delle donne che denunciavano.

Quando parliamo di reati sessuali, facciamo riferimento tanto a quelli commessi ai danni di adulti quanto a quelli su minori, poiché vengono trattati in modo sostanzialmente uniforme sia dal punto di vista normativo sia da quello dell'organizzazione penitenziaria. Diverso è il caso degli autori di altri reati relazionali, come i maltrattamenti o gli atti persecutori, che — pur riconducibili alla violenza di genere — non sono collocati in sezioni *ad hoc*, e sono ubicati assieme ai detenuti comuni.

Nei primi quattro capitoli di questo lavoro farò riferimento ai reati sessuali così come oggi sono configurati e trattati: cercherò di definire la figura dell'autore, la struttura del reato, il quadro normativo e le modalità di intervento in ambito penitenziario.

Nel quinto capitolo, invece, lo sguardo si allargherà ai reati relazionali di genere nel loro complesso — violenza sessuale su adulti, maltrattamenti, stalking — per affrontare in modo più esplicito il tema della “zona grigia”.

È lì che si colloca, a mio avviso, la vera sfida culturale del prossimo futuro: non tanto nella risposta sanzionatoria, quanto nella capacità di comprendere e trasformare quel terreno ambiguo che rende possibile, tollerabile o minimizzabile la violenza.

Non si tratta, infatti, di un'emergenza in senso strettamente quantitativo. I dati, se letti su larga scala, non descrivono un'esplosione incontrollata del fenomeno, né smentiscono il trend generale di riduzione della violenza nella storia recente.

L'emergenza è piuttosto qualitativa: risiede nell'incredibile arretratezza culturale che ancora caratterizza il modo in cui interpretiamo questi fenomeni. Nella persistenza di una zona grigia che, alle soglie del 2026, appare sempre più come un deserto culturale difficilmente accettabile.

Capitolo 1

Chi è il sex offender

Non esiste un identikit dell'autore di reato sessuale.

Se immaginiamo il pedofilo in cerca di vittime con il sangue agli occhi, o il maniaco che improvvisamente apre l'impermeabile mostrando le proprie vergogne, siamo nel campo degli stereotipi, ai limiti del folklore. Autori di reati sessuali sono il giovane che abusa di una coetanea, come l'anziano che costringe la moglie a rapporti non voluti; il professionista che scarica migliaia di video pedo-pornografici, o il pensionato che molesta le nipotine; l'insegnante di ginnastica che dietro la protezione della "goliardia" costringe i suoi allievi a pratiche di sottomissione sessualizzate, così come l'educatore che nasconde videocamere negli spogliatoi dei ragazzini.

L'autore di reati sessuali è una delle figure più difficili da inquadrare in ambito criminologico, per varietà di caratteristiche fisiche e anagrafiche, di censo, di etnia e nazionalità, situazione familiare.

Si tratta allora di compiere un'operazione quasi matematica: individuare il comune denominatore capace di tenere insieme queste figure così diverse, come sotto un'unica frazione.

Guido è un musicista. Una sera, completamente ubriaco, abusa di una ragazza che lo ha raggiunto nei camerini per chiedergli un autografo.

Luca lavora come cameriere in un albergo. Insieme ad alcuni amici violenta due turiste francesi ospiti della struttura.

Francesco ha abusato dei suoi nipoti di quattro e otto anni, affidati alle sue cure dai familiari. Ha ripreso tutto con una videocamera e diffuso i filmati in rete.

Leonida è ossessionato dall'idea che la moglie possa tradirlo. La segue, la controlla, la maltratta e periodicamente pretende da lei rapporti sessuali evidentemente non consensuali.

Qual è l'elemento comune? In realtà, insistendo con la matematica, appare subito evidente come quest'elemento sia dato dal genere: si tratta infatti di 4 uomini. Ma avrei potuto inserire tranquillamente un nome femminile. Per questa ragione aggiungo un quinto esempio, tanto per dimostrare che l'equazione non cambia. E posso allora inserire:

Agata. Che ha sedotto il figlio tredicenne di una sua amica, ed ha ripreso con il telefonino i rapporti avuti con il minore.

"Non c'è un identikit dell'autore di reato sessuale. Ma volendo individuare un comune denominatore, non va cercato specificatamente in una perversione sessuale, quanto in una disfunzione nella sfera relazionale; a modalità relazionali fondate sul potere, sul controllo, su atti onnipotenti, attraverso la sessualità. Non si tratta quindi, genericamente, di un modo aggressivo di vivere la sessualità, ma di un modo sessualizzato di agire l'aggressività"

È una definizione del criminologo Paolo Giulini. Molti dei riferimenti teorici e culturali di questo lavoro si richiamano ai suoi studi e all'esperienza del CIPM Lombardia, di cui Giulini è presidente e fondatore. Ho avuto la fortuna di collaborare con lui e di conoscerne direttamente l'approccio al trattamento degli autori di reati sessuali, oggi tra i più autorevoli in Italia.

Il concetto che chiude la sua riflessione è netto e significativo: la sessualità non è il fine dell'azione, ma lo strumento attraverso cui si esercita il potere.

In questo primo lavoro semantico, andiamo a stabilire un'ulteriore precisazione:

quella del sex offender non è una categoria psichiatrica, ma una categoria criminologica. Immaginare gli autori di reati sessuali come dei “malati” è un’ulteriore semplificazione, che non aiuta a capire il fenomeno ed apre ad una “medicalizzazione” fuorviante e deresponsabilizzante. Commettere abusi sessuali non implica necessariamente una patologia psichiatrica, il comportamento del sex offender va invece compreso in chiave criminologica, relazionale e culturale.

Un altro elemento che accomuna non tutti gli autori di reati sessuali, ma comunque talmente presente da essere fondamentale nella creazione di un possibile modello di trattamento, è quello della negazione.

Un sex offender non è un sex offender finché non dice a un altro di aver commesso certe azioni.

Quasi sempre, lavorando con gli autori di reati sessuali, si osserverà come tendono a negare i fatti, ridimensionare la gravità dei comportamenti, spostare la responsabilità sulle stesse vittime. Negano, minimizzano, razionalizzano.

Questo punto sarà esplorato più a fondo nel capitolo dedicato al trattamento, ma è interessante rilevare come l’atteggiamento rispetto al reato sia un elemento caratteristico per definire correttamente i termini della questione.

È noto che, all’interno degli Istituti Penitenziari, gli autori di reati sessuali siano ubicati in sezioni *ad hoc*, separati dalla restante popolazione detenuta. È una questione di sicurezza, poiché questa tipologia di reati sfida non soltanto la legge ed il comune sentire, ma anche il “codice morale” dei detenuti, che potrebbero decidere di farsi giudici e punire personalmente i rei. In psicologia – facendo riferimento agli studi di Bandura - si parla di “confronto vantaggioso”: si tratta di una strategia cognitiva che le persone usano per giustificare comportamenti discutibili o immorali confrontandoli con azioni peggiori. In questo modo, il comportamento appare meno grave e quindi più accettabile.

È interessante osservare come questa dinamica venga riproposta tra gli stessi sex offenders, i quali riconoscono a loro volta una precisa scala morale, in virtù della quale gli stupratori possono disprezzare i pedofili, ritrovando un minimo di sintonia con il proprio ego, potendo – associandosi ad altri – esercitare il proprio disprezzo su altri detenuti. Ma all’ultimo posto di questa scala morale, troviamo quelli che “ammettono”, magari accettando di sottoporsi ad un programma riabilitativo. E questo perché – come abbiamo già detto – un sex offender diventa tale quando riconosce di esserlo.

È centrale, dunque, per iniziare a comprendere il profilo del “sex offender”, esplorare più a fondo il legame tra potere e sesso, o più specificamente del sesso come forma di espressione di potere e dominio all’interno di una dinamica relazionale.

Possiamo partire da una delle intuizioni più radicali del filosofo Michel Foucault (di cui seguiremo i ragionamenti anche senza richiamarlo continuamente), che ribalta una convinzione profondamente radicata nella cultura occidentale: l’idea che la sessualità sia stata storicamente repressa. Secondo questa narrazione, dominante almeno fino al Novecento, la società — e in particolare la morale borghese — avrebbe imposto un silenzio sul sesso, comprimendone l’espressione e relegandolo nella sfera privata.

La modernità, invece, non è caratterizzata da una repressione della sessualità, bensì da una sua straordinaria proliferazione discorsiva. In sostanza si parla continuamente di sesso: lo si analizza, lo si classifica, lo si misura, lo si interroga incessantemente. La medicina, la psichiatria, la pedagogia, il diritto, la religione: tutti questi ambiti producono discorsi sul sesso, lo definiscono e lo rendono oggetto di sapere.

È a questo punto che emerge il nodo teorico più importante. Quando Foucault afferma che la sessualità è un “prodotto storico”, non intende dire semplicemente che le norme sessuali cambiano nel tempo. L’affermazione è molto più radicale: ciò che chiamiamo “sessualità” — e perfino ciò che chiamiamo “sesso” — non esiste come

realtà naturale già data e poi repressa, ma prende forma attraverso i dispositivi di sapere e di potere che lo definiscono, lo descrivono e lo rendono intelligibile.

In altre parole, ciò che noi chiamiamo “sessualità” — e perfino “sesso” — non è qualcosa di già dato in natura, che la società si limita a reprimere.

Al contrario, è qualcosa che prende forma nel modo in cui viene descritto, studiato e regolato: sono i discorsi della medicina, della psicologia, del diritto e delle istituzioni a dirci, a dirla tutta, che cos'è il sesso, cosa è normale e cosa non lo è, e quindi a costruire il significato stesso della sessualità. Il sesso quindi, in un certo senso, è anche un costrutto culturale.

Questo passaggio è decisivo e va chiarito. Per senso comune, il sesso è qualcosa di naturale: un dato biologico, un istinto, una funzione del corpo. Il potere, semmai, interviene dopo, per limitarlo o regolarlo. Per Foucault, invece, accade anche il contrario: il potere non si limita a reprimere il sesso, ma lo produce come realtà da conoscere, da analizzare e da governare.

Ad esempio, quando la medicina classifica le “perversioni” o quando la psichiatria definisce figure come l'omosessuale o il deviante, non sta semplicemente descrivendo qualcosa che esiste già in natura. Sta contribuendo a costruire quelle categorie, a dare loro un nome, un significato, un'identità stabile.

Ora dobbiamo fare un altro passaggio, che tuttavia richiede uno spostamento mentale non immediato. Siamo abituati a pensare che esista una sessualità “naturale” — qualcosa di dato, biologico — e che, su questa base, alcune condotte siano normali e altre deviate. In questa prospettiva, la figura del “sex offender” appare quasi ovvia: qualcuno che si discosta da una norma naturale, qualcuno che “è” deviante.

Il punto di Michel Foucault è invece diverso e più radicale. Se la sessualità non è semplicemente un dato naturale, ma qualcosa che prende forma storicamente attraverso discorsi, saperi e pratiche (mediche, giuridiche, psicologiche), allora anche

ciò che chiamiamo “normale” e “deviante” non è qualcosa di eterno o naturale. È il risultato di un modo specifico — storico — di guardare, classificare e interpretare i comportamenti.

Proviamo a renderlo concreto. Oggi ci sembra pacifico distinguere tra comportamenti sessuali “normali” e “patologici”. Ma questa evidenza è, in realtà, il risultato di un lungo processo. Nell'Ottocento, ad esempio, la medicina e la psichiatria iniziano a catalogare sistematicamente le cosiddette “perversioni”. Nascono categorie, nomi, diagnosi. Prima di quel momento, molti di quei comportamenti esistevano, ma non erano organizzati in identità stabili. Non c'era “il pedofilo” come tipo umano definito, ma atti considerati peccaminosi o illeciti. Con la classificazione scientifica, invece, si passa dall'atto alla persona: non si dice più solo “questo comportamento è vietato”, ma “questo individuo è fatto così”.

Questo è un passaggio decisivo, perché mostra come il sapere non si limita a descrivere la realtà, ma contribuisce a costruirla. Quando una disciplina nomina, classifica e interpreta un comportamento, sta anche producendo una categoria che prima non esisteva in quella forma.

Se portiamo questo ragionamento alla figura del “sex offender”, il punto diventa più chiaro. Non si tratta di negare la gravità dei comportamenti o la necessità di tutela delle vittime. Si tratta di capire che quella figura non è semplicemente la manifestazione di una “natura patologica” che esiste da sempre nello stesso modo. È anche il risultato di:

- un sistema giuridico che definisce certi atti come reati specifici;
- un sapere criminologico e psichiatrico che li interpreta in un certo modo;
- un insieme di pratiche istituzionali che classificano, trattano e gestiscono questi soggetti.

In altre parole, il “sex offender” è una figura che emerge all'incrocio tra diritto, medicina, psicologia e politiche pubbliche. Non è solo qualcuno che compie un atto,

ma qualcuno che viene inserito in una rete di significati: deviante, pericoloso, da curare, da controllare, da monitorare.

Questo non significa che tutto sia arbitrario e non è l'equivalente sofisticato di un "tana libera tutti". Significa però che i confini tra normalità e devianza non sono dati una volta per tutte. Cambiano nel tempo, si ridefiniscono, e sono sempre legati a rapporti di potere: a chi ha l'autorità di dire cosa è normale, a quali saperi sono riconosciuti come legittimi, a quali interessi sociali sono in gioco.

In questo senso, il sesso non è solo un impulso da controllare. Diventa un terreno privilegiato su cui si esercita il potere. Attraverso la sessualità si definiscono identità ("chi sei"), si stabiliscono norme ("come devi comportarti"), si costruiscono categorie ("sei normale o deviante"). E queste categorie, una volta create, non restano astratte: incidono concretamente sulla vita delle persone, sulle istituzioni, sulle pratiche di controllo e di intervento.

Capire questo passaggio è fondamentale, perché consente di guardare anche al "sex offender" non solo come a un individuo da collocare dentro una categoria già data, ma come a una figura che prende forma dentro un sistema di definizioni, di saperi e di poteri che meritano, a loro volta, di essere analizzati.

In questo quadro, può risultare particolarmente utile introdurre, come passaggio intermedio, il pensiero del Marchese de Sade, che precede cronologicamente queste elaborazioni ma sembra, per certi aspetti, portarne alle estreme conseguenze alcune intuizioni.

Sade si colloca apparentemente sul versante opposto rispetto ai dispositivi moderni di regolazione della sessualità: il suo libertinaggio rivendica una libertà radicale rispetto ai limiti morali, giuridici e sociali che definiscono ciò che è lecito e ciò che è deviante. Il sesso, nei suoi scritti, sembra sottratto a ogni norma, a ogni vincolo, a ogni finalità esterna.

Tuttavia, questa apparente liberazione non conduce affatto a una dimensione neutra o armonica della sessualità. Al contrario, proprio nel momento in cui viene svincolato da norme esterne, il sesso diventa il luogo privilegiato di un esercizio assoluto del potere.

Nei testi sadiani, la relazione sessuale si configura sistematicamente come una relazione asimmetrica, in cui uno dei soggetti esercita sull'altro un dominio totale. Il corpo dell'altro non è semplicemente oggetto di desiderio, ma viene trasformato in superficie di iscrizione del potere, spazio su cui si esercita una volontà che tende a essere illimitata. Il piacere stesso appare inseparabile da questa dinamica di dominio: non è tanto il fine, quanto l'effetto di un potere che si afferma.

In questo senso, Sade mostra qualcosa di profondamente rilevante per il nostro discorso: anche quando la sessualità sembra sottrarsi alle norme che la regolano, essa non esce dal campo del potere. Piuttosto, ne radicalizza una delle forme possibili, portandola a un livello estremo e quasi "puro", in cui il rapporto tra i soggetti si struttura direttamente come rapporto di forza. L'esercizio del potere diventa una funzione privata.

Il libertinaggio sadiano, dunque, lungi dall'essere semplicemente una trasgressione delle norme, può essere letto come una messa in scena della dimensione intrinsecamente relazionale del potere nella sessualità. Esso rende visibile come il sesso possa diventare il luogo in cui il potere non solo si esercita, ma si intensifica, si concentra e si esprime nella forma di una dominazione diretta del corpo altrui.

È proprio a partire da questa intuizione che diventa possibile compiere un ulteriore passaggio analitico: spostare lo sguardo dalla dimensione macro dei dispositivi di potere, che definiscono norme e devianze, alla dimensione micro delle relazioni, in cui il nesso tra sesso e potere si realizza concretamente nelle interazioni tra individui.

Se leggiamo Sade attraverso Simone de Beauvoir, possiamo fare un'ulteriore riflessione: Sade rivendica una libertà assoluta: l'individuo, per essere davvero libero,

dovrebbe poter seguire senza limiti i propri desideri, anche quando questi implicano la distruzione o la sottomissione dell'altro.

Ma qui emerge una contraddizione fondamentale.

Se io affermo la mia libertà negando radicalmente quella dell'altro — riducendolo a oggetto, a corpo da usare — sto davvero realizzando la libertà? Oppure sto trasformando la libertà in dominio? Sembra che la vera libertà, nel pensiero sadico, sia proprio la libertà di dominare.

Quindi non solo il sesso può essere luogo di potere (Foucault) non solo può diventare dominio diretto (Sade) ma può anche essere il luogo in cui una certa idea di libertà si trasforma in negazione dell'altro (de Beauvoir).

Quando il desiderio non riconosce l'altro come soggetto, ma lo riduce a oggetto, la sessualità può diventare intrinsecamente violenta.

E questo non è semplicemente un “disturbo”, ma una forma possibile — e coerente — di relazione fondata sul dominio.

Se il livello foucaultiano ci ha permesso di comprendere come la sessualità sia strutturata da dispositivi di potere che definiscono ciò che è lecito e ciò che è deviante, e se l'analisi sadica ha mostrato come il sesso possa diventare il luogo di un esercizio diretto e radicale del dominio, è ora necessario compiere un ulteriore spostamento di prospettiva.

Occorre, infatti, passare dal piano delle strutture e delle rappresentazioni a quello delle relazioni concrete tra individui. È in questo spazio che il nesso tra sesso e potere non si limita a essere pensato o codificato, ma si realizza operativamente, assumendo forme specifiche e riconoscibili.

In questa direzione si collocano gli studi di Vernon Quinsey, psicologo canadese e punto di riferimento delle più avanzate proposte di trattamento degli autori di reati

sessuali, che ha analizzato il comportamento sessuale violento mettendo in luce come, in molti casi, esso non possa essere ridotto né a una semplice devianza sessuale né a una pura espressione di aggressività, ma debba essere compreso come una forma specifica di integrazione tra le due dimensioni.

Quinsey evidenzia come, in determinati soggetti, l'eccitazione sessuale possa essere strettamente connessa a fantasie di dominio, controllo e sopraffazione. In questi casi, l'atto sessuale non rappresenta soltanto la ricerca di piacere, ma diventa il mezzo attraverso cui si realizza una relazione di potere sull'altro.

L'aggressività, quindi, non è un elemento accessorio o accidentale, ma si intreccia strutturalmente con la dimensione sessuale. Si può parlare, in questo senso, di una vera e propria "aggressività sessualizzata": una modalità relazionale in cui il desiderio non è separabile dal bisogno di controllo, e in cui il corpo dell'altro viene percepito come qualcosa da dominare più che da incontrare.

Questo passaggio è cruciale perché consente di comprendere come il rapporto tra sesso e potere, già individuato a livello macro dai dispositivi sociali e portato all'estremo nella riflessione sadiana, si traduca concretamente in dinamiche interpersonali.

In altre parole, ciò che a livello storico e sociale si configura come produzione di norme, classificazioni e saperi, a livello individuale può manifestarsi come una modalità di relazione in cui il potere si esercita direttamente attraverso il corpo e la sessualità.

È in questo spazio che la figura del sex offender può essere riletta non soltanto come portatore di una devianza, ma come espressione di una particolare configurazione del rapporto tra desiderio, potere e aggressività.

A questo punto possiamo formulare una prima definizione più precisa: l'autore di reati sessuali non è semplicemente un soggetto “deviante” rispetto a una norma naturale, ma un individuo in cui il rapporto tra desiderio, potere e aggressività assume una configurazione relazionale specifica, in cui la sessualità diventa il linguaggio attraverso cui si esercita il dominio.

Quello che dovremmo imparare a riconoscere, è che questo legame tra potere e sessualità non appartiene soltanto al mondo della devianza. Se abbiamo visto come la sessualità sia storicamente costruita attraverso dispositivi di potere, e come possa tradursi in dinamiche relazionali di dominio, è necessario riconoscere che tali dinamiche non emergono nel vuoto, ma si radicano in un immaginario culturale più ampio, che da secoli associa il sesso a logiche di possesso, controllo e gerarchia.

In questo senso, anche forme di sessualità apparentemente “non deviante” possono veicolare, in maniera più o meno esplicita, una struttura simbolica fondata sul potere. Non si tratta di affermare che ogni relazione sessuale sia violenta o dominativa, ma non possiamo non osservare come il linguaggio, le rappresentazioni e i modelli culturali disponibili tendano frequentemente a declinare il sesso in termini di attivo/passivo, dominante/sottomesso, conquistatore/conquistato.

Un esempio particolarmente rivelatore si trova proprio nell'uso quotidiano del linguaggio. Espressioni apparentemente innocue o goliardiche, come “mettersi a 90 gradi”, rimandano in modo diretto a una rappresentazione della relazione sessuale come atto di dominio. In questa frase, la posizione corporea evocata non è neutra: “mettersi a 90 gradi” diventa sinonimo di sottomissione, umiliazione, perdita di potere. Il riferimento all'atto sessuale è evidente, ma ciò che viene enfatizzato non è la dimensione del piacere condiviso, bensì quella della sopraffazione.

Il sesso, in questo tipo di immaginario, non è incontro, ma conquista. Non è relazione, ma esercizio di potere. Non è reciprocità, ma asimmetria.

Questo tipo di costruzione simbolica non riguarda soltanto il linguaggio informale, ma attraversa più in profondità la cultura patriarcale, in cui storicamente la sessualità maschile è stata associata all'iniziativa, all'attività, alla penetrazione — termini che, non a caso, evocano movimento, forza, direzionalità — mentre quella femminile è stata spesso rappresentata in termini di passività, disponibilità, accoglienza.

All'interno di questo quadro, il corpo dell'altro — e in particolare il corpo femminile, ma non esclusivamente — rischia di essere percepito come uno spazio su cui esercitare un'azione, più che come un soggetto con cui entrare in relazione.

È qui che il collegamento con quanto visto finora diventa particolarmente significativo. Se, da un lato, i dispositivi di sapere e potere costruiscono le categorie di normalità e devianza, dall'altro lato la cultura diffusa contribuisce a sedimentare modelli relazionali in cui il nesso tra sessualità e potere è già presente, normalizzato, talvolta persino valorizzato.

In questa prospettiva, l'aggressività sessualizzata di cui si è parlato non appare più come un fenomeno completamente separato o eccezionale, ma come una radicalizzazione — estrema, patologica, penalmente rilevante — di schemi relazionali che, in forme attenuate, sono già iscritti nel tessuto culturale.

Questo non significa, evidentemente, che la cultura patriarcale produca automaticamente comportamenti devianti, né che vi sia una continuità lineare tra linguaggio quotidiano e reato. Significa però riconoscere che esiste un terreno simbolico comune, in cui il sesso può essere facilmente pensato — e vissuto — come esercizio di potere sull'altro.

Ed è proprio su questo terreno che diventa possibile comprendere come, in alcuni casi, il passaggio dalla rappresentazione alla pratica, dalla metafora alla realtà, possa avvenire in modo meno netto di quanto si sarebbe portati a credere.

Ma torneremo più avanti su questo argomento.

Per quanto attiene il primo capitolo, e la definizione del sex offender, direi che abbiamo assolto al nostro compito.

Capitolo 2

Cos'è il reato sessuale

Se la sessualità – come abbiamo visto – non è solo una funzione biologica ma anche un costrutto sociale, a ragion di più dobbiamo riconoscere quanta ingegneria sociale sia alla base anche di concetti come quelli di sex offender e di reato sessuale.

Naturalmente, possiamo definire – e senza errore – il reato sessuale come ciò che il codice penale definisce come reato sessuale. Ma, come nel capitolo precedente, partiamo dall'osservazione piuttosto che dalle definizioni. Facendo qualche esempio pratico ci accorgeremo forse che c'è meno uniformità di quanto immaginiamo sulla definizione di reato e soprattutto di abuso sessuale.

Non so in quanti ricordino il caso di cronaca della giornalista Greta Beccaglia, che mentre era in collegamento, in diretta, a conclusione di un incontro di calcio, subì una manata sul sedere da parte di un tifoso.

È reato di violenza sessuale, art.609 bis C.P.; ovviamente, è riconducibile alla c.d. *ipotesi di minor gravità*, per cui non soggetto alle limitazioni (come vedremo in seguito) imposte agli autori di reati sessuali, e la condanna è stata di un anno, ma senza carcere (se non erro, pena sospesa e obbligo di frequentare percorsi di recupero).

Il caso di Tiziana Cantone, decisamente più drammatico, per lo sviluppo della vicenda e per l'epilogo. Video sessualmente espliciti diffusi in rete senza il suo consenso. Oggi è un reato sessuale, riconducibile alla fattispecie del *Revenge Porn* (art.612 ter C.P.).

Entrambi questi casi di cronaca animarono il dibattito pubblico in modi e forme che meritano ulteriore approfondimento, nei capitoli successivi. In entrambi i casi,

tuttavia, si registrò una significativa quota di opinione pubblica che non concepiva i due eventi come reati sessuali (al di là dei tentativi di minimizzare il fatto o addirittura ribaltare le responsabilità).

Ma facciamo un ultimo esempio, stavolta generico. Un ragazzo di 18 anni ed una di 13. Stanno insieme, in maniera consensuale.

È un reato sessuale, art. 609 quater c.p., atti sessuali con minore. Eppure, ai miei tempi, non era inusuale vedere diciottenni fidanzati con ragazze delle scuole medie.

Un reato sessuale può essere definito come qualsiasi atto sessuale che viene perpetrato senza il consenso della vittima, o che sfrutta una condizione di vulnerabilità (ad esempio, minorenni, disabili, o persone in stato di incapacità). La caratteristica fondamentale di un reato sessuale è che si basa su una violazione dei diritti sessuali e dell'intimità della persona.

Vale per tutti i casi riportati. Nell'ultimo caso, perché la ragazza – di appena 13 anni – è considerata automaticamente in una condizione di vulnerabilità rispetto ad un soggetto che abbia un'età superiore di oltre 3 anni.

La parola chiave è consenso. È proprio il consenso lo spartiacque che – nel nostro ordinamento – stabilisce la differenza tra una condotta lecita ed una penalmente perseguibile.

A questo punto si apre una riflessione interessante. Abbiamo parlato della sessualità vissuta come esercizio di dominio, ma questa dinamica non riguarda soltanto i reati sessuali. Abbiamo solo accennato, per ora, a come persino il linguaggio quotidiano evidenzia come nella nostra cultura la sessualità sia prepotentemente legata all'esercizio del potere (“mettersi a 90 gradi”; l’ho incu.ato”, sinonimo di “l’ho fregato”; e persino l’insulto “troia”, rappresenta una forma di sessualizzazione di una dinamica di dominio, del giudizio maschile alla donna che si ribella al suo potere, che non si comporta come da stereotipo). Possiamo pacificamente desumere come anche nelle relazioni “normali”, perfettamente lecite, la sessualità sembri riprodurre una

dinamica di potere. È praticamente la grammatica della pornografia, e nelle forme più spettacolari e folkloristiche può assumere la struttura di un vero e proprio gioco di ruolo, con ruoli da padrone e da sottomesso; l'estremizzazione fa sorridere, ma la dinamica persiste nelle normali relazioni. Ma – come abbiamo già evidenziato – il discrimine è il consenso. Noi consideriamo quindi accettabile che il sesso possa essere vissuto come forma di dominio, purché vi sia il consenso dei due o più partner. Il consenso, quindi la libertà (da parte dei maggiorenni) è la vera linea di demarcazione tra lecito e illecito. Se vi è libero consenso, e quindi esercizio di libertà, il rapporto sessuale - anche vissuto nella forma del dominio - è tollerato. Lo è finché è risultato di una condivisione, e quindi come simulazione, come gioco seppur involontario, come immagine del potere. Potere che, nel momento in cui vi è il consenso, non viene realmente esercitato. Ma è la sua simulazione ad essere motivo di eccitazione.

Anche la sessualità normale, quindi, in qualche misura riproduce – in una sorta di simulazione – la dinamica del potere.

A questo punto, può risultare interessante introdurre un elemento empirico che consente di verificare quanto questa dinamica non sia soltanto teorica o culturale in senso astratto, ma attraversi anche la dimensione più intima dell'esperienza individuale: quella delle fantasie erotiche.

Numerose ricerche in ambito psicologico e sessuologico hanno infatti indagato il contenuto delle fantasie sessuali, mostrando come esse non siano affatto casuali o puramente biologiche, ma strutturate secondo schemi ricorrenti. In uno studio su larga scala condotto su giovani adulti italiani (oltre 3.000 partecipanti), è emerso come una quota significativa di fantasie, soprattutto femminili, includa dinamiche di dominazione, controllo o perdita di controllo (Leitenberg & Henning, 1995; Joyal, Cossette & Lapierre, 2015; Sierra et al., 2006).

In particolare, lo studio di Christian Joyal e colleghi (2015), condotto su oltre 1.500 individui, ha rilevato che circa il 30-60% delle donne riferisce fantasie che implicano una qualche forma di sottomissione o dominazione, mentre una percentuale significativa riporta fantasie legate a situazioni di asimmetria di potere. Analogamente, Harold Leitenberg e Kristin Henning (1995), in una delle prime ricerche sistematiche sul tema, evidenziavano come le fantasie femminili includessero frequentemente scenari di perdita di controllo, senza che ciò si traducesse in un desiderio reale di subire violenza.

Questi dati devono ovviamente essere letti e interpretati con cautela: non indicano una propensione alla violenza, né una legittimazione di comportamenti coercitivi. Piuttosto, suggeriscono che anche l'immaginario erotico è in realtà attraversato da modelli culturali e simbolici.

In altri termini, ciò che si manifesta come fantasia individuale appare già strutturato da rappresentazioni sociali in cui il sesso si intreccia con il potere. Le dinamiche di dominio e sottomissione, che nella realtà giuridica costituiscono il nucleo del reato sessuale in assenza di consenso, nell'immaginario possono essere rielaborate, simulate e rese compatibili con il desiderio proprio perché collocate entro uno spazio di controllo e libertà.

Questo dato rafforza una delle ipotesi centrali di questo lavoro: la sessualità, anche nelle sue forme più intime e soggettive, non è mai completamente separata dalle strutture culturali e dai rapporti di potere che la attraversano.

La dinamica di potere può essere quindi immaginata, restando nel campo della fantasia, o in un certo senso simulata, restando nel campo di una relazione lecita. Quando il potere viene realmente esercitato, allora si profila una dinamica di abuso.

Attenzione, non è il potere in quanto tale a segnare il confine tra lecito e illecito. Ogni relazione umana implica, in qualche misura, una dinamica di potere. Ciò che rileva è la sua forma: quando il potere è condiviso e reversibile, può essere persino oggetto di

gioco e rappresentazione; quando invece è imposto, unilaterale e non riconosciuto dall'altro, si trasforma in dominio e apre alla possibilità dell'abuso. E comunque ancora non siamo pienamente nella dimensione penale, perché un abuso è sempre un abuso, ma non sempre viene riconosciuto come tale. E soltanto quando viene riconosciuto diventa un reato. Gli atti persecutori, non sono stati considerati un reato fino alla legge sullo stalking, ma sono sempre stati dei comportamenti abusanti.

E se la conoscenza dei reati sessuali è ancora lacunosa da parte della popolazione, ancora più inquietante è l'incapacità non tanto di riconoscere una dinamica di abuso, ma di comprenderne il disvalore. Tutti coloro che hanno trovato esagerato punire il tifoso che ha palpatato la Beccaglia, sapevano bene che non c'era il consenso della donna. Ma hanno evidentemente postulato che il diritto dell'uomo a toccarla più o meno bilanciassse quello della donna a decidere se lasciarsi toccare, o forse che il suo diritto a tutelarsi fosse affievolito dalla scarsa gravità del fatto, dal fatto che potesse ottenerne un vantaggio in termini di visibilità, o che tutto sommato avrebbe potuto persino esserne gratificata. Tutti modi non per disconoscere una dinamica di abuso, ma per renderla accettabile ed integrarla in un sistema di valori in cui possa esprimersi pienamente la propria brama di dominio.

E così con Tiziana Cantone. Perché tutto sommato – per la vulgata - lei aveva accettato di essere ripresa, o semplicemente di “fare certe cose”; e questo le aveva fatto in qualche modo perdere il diritto al controllo su quelle immagini. Nessuno poteva dubitare che, in assenza di consenso, fosse un abuso. Ma molti hanno dubitato della gravità, del disvalore di quell'abuso. E dove l'abuso non è automaticamente qualcosa di negativo, esiste un problema. Un problema con l'esercizio del potere.

Sono tutti autori di reati sessuali? Ovviamente no. Ma esiste una cultura di fondo, ancora oggi potente e prepotente, che consente un'ambiguità, una zona grigia dove possono maturare pensieri disfunzionali.

Ciò che colpisce, in questi casi, non è quindi l'incapacità di riconoscere l'assenza di consenso, elemento che appare evidente, quanto piuttosto la tendenza a

ridimensionarne il significato, a negoziarne implicitamente il disvalore. Si attivano così meccanismi culturali che non negano l'abuso, ma lo normalizzano, lo banalizzano, lo rendono compatibile con un ordine simbolico in cui la disponibilità del corpo femminile viene, in qualche misura, presupposta o tollerata.

Una parte significativa della sessualità quindi, così come rappresentata nell'immaginario culturale e - in forma particolarmente esplicita - nella pornografia, appare strutturata come una messa in scena di dinamiche di potere. Non si tratta necessariamente di un dominio reale, ma di una sua rappresentazione, di una simulazione condivisa, in cui i ruoli di controllo e sottomissione vengono agiti all'interno di uno spazio di consenso.

In questo senso, la sessualità non si limita a esprimere una funzione biologica, ma si ritualizza come linguaggio relazionale, spesso costruito attorno a forme simboliche di asimmetria.

Non possiamo non citare, anche rapidamente, l'approccio drammaturgico di Erving Goffman, il quale offre una lente d'analisi formidabile per interpretare la sessualità non come un istinto biologico puro, ma come una sofisticata simulazione di dinamiche di potere dove l'identità stessa dei partner si costituisce attraverso la performance. In questa prospettiva, l'incontro intimo diventa un palcoscenico su cui i soggetti mettono in scena rituali di dominio e subordinazione, trasformando il desiderio in un linguaggio cerimoniale codificato. Goffman suggerisce che ciò che percepiamo come naturale sia in realtà il frutto di una meticolosa gestione dell'impressione, in cui il genere e l'autorità vengono "agiti" mediante posture e sguardi che ricalcano le gerarchie sociali esterne. La sessualità agisce quindi come una sorta di rappresentazione iperbolica di queste strutture, dove il corpo si fa strumento di una dialettica tra deferenza e controllo: la vulnerabilità fisica, la distribuzione asimmetrica dello spazio e la modulazione della voce non sono accessori dell'atto, ma costituiscono l'essenza stessa della sua messa in scena. In questo gioco, il potere viene erotizzato proprio attraverso la sua simulazione,

permettendo ai partner di abitare ruoli che, pur essendo costruzioni sociali, vengono vissuti come verità viscerali grazie alla coerenza della recitazione drammaturgica.

La sessualità si configura dunque come un laboratorio rituale dove il potere non viene semplicemente esercitato, ma viene rappresentato e consumato simbolicamente, confermando che ogni interazione umana, anche la più privata, resta un fatto politico mediato dalla maschera e dal ruolo.

E quindi, anche attraverso Goffman, possiamo rilevare come un'erotizzazione del potere alberghi anche in quella che consideriamo la normale sfera relazionale e sessuale.

Il discrimine non risiede nella presenza o assenza di una dinamica di potere, che, in forme più o meno esplicite, attraversa molte esperienze sessuali, ma nella sua natura. Quando tale dinamica è condivisa, riconosciuta e soprattutto reversibile, essa si configura come una rappresentazione, un gioco simbolico. Quando invece è imposta, unilaterale, cessa di essere simulazione e diventa esercizio reale di dominio. È il consenso a stabilire il limite tra simulazione e realtà.

Il consenso non elimina la dimensione del potere, ma ne trasforma radicalmente il significato: lo sottrae alla logica della sopraffazione e lo colloca in uno spazio di rappresentazione condivisa.

È proprio questa trasformazione a segnare il passaggio tra una sessualità lecita, anche quando mette in scena il dominio, e una dinamica abusante, in cui il potere non è più simulato ma esercitato.

Se ci fermiamo a riflettere, un ragionamento simile lo rileviamo nella considerazione della prostituzione; anche in questo caso, ciò che viene giuridicamente e culturalmente valutato non è tanto il contenuto dell'atto sessuale, quanto la struttura relazionale in cui esso si inserisce. È la presenza o assenza di un consenso libero a trasformare una dinamica potenzialmente asimmetrica in una relazione lecita o in una forma di abuso.

È una precisa cultura giuridica, forse condizionata dal pensiero liberale (l'individuo è sovrano di sé, e lo stato può intervenire solo per impedire che danneggi altri), ma che ad ogni modo possiamo individuare con chiarezza nell'evoluzione del nostro sistema giuridico, e nel superamento dell'impostazione culturale del nostro codice penale (vedremo meglio nel capitolo successivo) da tutela della morale a tutela dell'individuo.

Inoltre, sicuramente, è stata determinante l'influenza delle battaglie femministe, che hanno posto al centro del dibattito i concetti di autodeterminazione e consenso.

Possiamo dire, allora, che la modernità non elimina il potere nella sessualità, non lo “supera”, ma lo trasforma e lo regola attraverso il consenso.

Tuttavia, questa centralità del consenso apre a sua volta interrogativi complessi: fino a che punto esso può dirsi realmente libero? E in che misura le condizioni sociali, economiche e culturali incidono sulla sua formazione?

Per i minori, ad esempio, come altre categorie considerate vulnerabili, il discorso del consenso non è così netto. Al di sotto dei 14 anni, non vi è mai consenso – come abbiamo visto nell'esempio iniziale – se il partner è maggiore di età di oltre 3 anni. E anche tra 14 e 16 anni, in teoria è possibile il consenso ad un rapporto sessuale con un uomo adulto, a meno questi non abbia un ruolo nei suoi confronti di tutela o responsabilità o più genericamente di potere. Un insegnante, un parente, un tutore, un educatore. Torna al centro del dibattito la dinamica di potere.

Allora, se è vero che la questione dirimente è quella del consenso, non è così che possiamo risolvere la questione, perché il concetto è tutt'altro che pienamente definito e condiviso. Basti osservare il dibattito recente (scrivo nel marzo 2026) sull'opportunità di riformare la disciplina della violenza sessuale, introducendo appunto in modo esplicito il concetto di “consenso” come elemento centrale della fattispecie penale.

L'attuale formulazione dell'art. 609-bis c.p., infatti, non utilizza espressamente la parola "consenso", ma punisce chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di condizioni di inferiorità fisica o psichica. Nel tempo, tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente interpretato questa norma arrivando a valutare che ciò che davvero rileva sia l'assenza di un consenso libero e consapevole.

Sulla scia di movimenti internazionali come il #MeToo e delle riforme già adottate in altri Paesi europei (ad esempio Spagna e Svezia), è emersa anche in Italia la proposta di modificare la norma introducendo un modello in cui il fulcro del reato non sia più la violenza o la minaccia, ma la mancanza di un consenso espresso.

Questa proposta mirava a rafforzare la tutela delle vittime, superando una visione centrata sulla pura costrizione fisica e valorizzando invece l'autodeterminazione sessuale: non è necessario che vi sia violenza manifesta, basta che manchi un consenso valido. Una formalizzazione di quelli che sono già gli orientamenti giuridici prevalenti.

Tuttavia, il dibattito si è rapidamente complicato. Sono emerse diverse criticità, sia sul piano tecnico-giuridico sia su quello applicativo. In particolare, il timore di una eccessiva indeterminatezza della norma, con difficoltà probatorie legate alla dimostrazione del consenso o del suo difetto ed il rischio di spostare il processo su un terreno ancora più delicato, incentrato sulle dinamiche comunicative tra le parti.

Per queste ragioni, il legislatore non è intervenuto modificando esplicitamente la norma. Abbiamo quindi assistito a una sorta di "marcia indietro" sul piano formale, mentre sul piano sostanziale la giurisprudenza continua a muoversi in direzione di una centralità del consenso.

Di fatto, oggi il sistema italiano si trova in una posizione intermedia: il consenso non è formalmente al centro della norma, ma lo è sempre più nella sua interpretazione.

Tutto questo, a dimostrazione della complessità e densità di questo concetto.

Se il discrimine è il consenso, allora il problema non può essere soltanto giuridico. Il diritto può definirlo, interpretarlo e sanzionarne la violazione, ma non può garantirne da solo una comprensione condivisa. E infatti, come abbiamo visto, non esiste una percezione uniforme del consenso: ciò che per alcuni è chiaramente una violazione, per altri può apparire come un comportamento ambiguo, minimizzabile o addirittura accettabile. Questa disomogeneità non è un'anomalia, ma il riflesso di un dato più profondo: il consenso è un concetto culturalmente costruito, che dipende dal modo in cui una società interpreta il desiderio, il rifiuto, la libertà e la disponibilità dell'altro.

Quando questi riferimenti sono incerti o attraversati da modelli che normalizzano e banalizzano dinamiche di dominio, si apre uno spazio di ambiguità in cui il confine tra lecito e illecito si fa meno nitido. Non siamo ancora necessariamente nel reato, ma non siamo più neppure in una dimensione pienamente sana della relazione. È in questa zona grigia — in cui l'abuso può essere minimizzato, giustificato o persino non riconosciuto — che si crea il terreno su cui possono maturare comportamenti abusanti e, in alcuni casi, veri e propri reati.

È proprio su questo terreno culturale che si gioca anche una parte decisiva della prevenzione e del trattamento. Intervenire esclusivamente sul piano giuridico o sanzionatorio significa agire quando il reato si è già prodotto; lavorare sulla cultura del consenso, invece, significa intervenire prima, modificando le rappresentazioni, i significati e le aspettative che orientano i comportamenti. Allo stesso modo, nei percorsi trattamentali rivolti agli autori di reati sessuali, non è sufficiente limitarsi al controllo dell'impulso o alla gestione del comportamento: è necessario mettere in discussione proprio quelle cornici culturali e cognitive che hanno reso possibile la distorsione del consenso, la minimizzazione dell'abuso e la legittimazione, anche implicita, della dinamica di dominio.

In questa prospettiva, il reato sessuale non appare più soltanto come la violazione di una norma, ma come il punto di emersione di un sistema più ampio di rappresentazioni, ambiguità e rapporti di potere che attraversano la cultura e le relazioni sociali.

Capitolo 3

Il contesto

Parlando di contesto, si intende far riferimento al perimetro normativo e organizzativo all'interno dei cui confini si svolge e realizza il trattamento degli autori di reati sessuali. È bene specificare che i percorsi riabilitativi dei sex offenders non sono assolutamente limitati alla dimensione penitenziaria, ma è da questa che, in questo lavoro, intendiamo perlomeno partire.

Innanzitutto, trovo utile una panoramica sul Codice Rocco. Il sistema penale italiano infatti trova ancora oggi il suo fondamento proprio nel Codice penale del 1930, piena epoca fascista, noto come Codice Rocco, dal nome del Guardasigilli Alfredo Rocco. Si tratta di un impianto normativo nato in un contesto storico profondamente diverso da quello attuale, caratterizzato da una concezione autoritaria dello Stato e da un'idea della funzione prevalentemente repressiva della pena. Una prospettiva in virtù della quale il reato veniva letto soprattutto come violazione dell'ordine giuridico e sociale, più che come espressione di una complessa dinamica individuale e relazionale.

Naturalmente, in un sistema orientato in questo senso, la risposta penale si è tradizionalmente concentrata sulla sanzione, e solo successivamente, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'evoluzione della sensibilità giuridica e criminologica, si è progressivamente affermata una diversa attenzione alla persona del condannato e alla funzione rieducativa della pena.

Ma il richiamo al Codice Rocco è particolarmente interessante, proprio per quanto attiene alla disciplina dei reati sessuali. Coerentemente con l'impianto descritto, infatti, i reati sessuali erano collocati non tra i delitti contro la persona, ma tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Questa scelta non era solo formale, ma rifletteva una precisa impostazione culturale: l'offesa non veniva letta primariamente

come lesione della libertà e dell'integrità della vittima, bensì come violazione di un ordine morale collettivo.

A livello pratico, ciò comportava che l'attenzione del sistema penale fosse spesso più rivolta alla tutela dell'onore e del decoro sociale che alla persona offesa. Un esempio emblematico è rappresentato dal cosiddetto "matrimonio riparatore": l'autore di violenza sessuale poteva estinguere il reato sposando la vittima, nella logica di "riparare" il danno all'onore della donna e della famiglia. Analogamente, la stessa configurazione dei reati operava una netta distinzione tra "violenza carnale" e "atti di libidine", una suddivisione che rifletteva più una graduazione morale dei comportamenti che una reale attenzione alla lesione subita dalla vittima.

Anche il trattamento dei minori era inserito in questa logica: l'accento era posto meno sulla tutela dello sviluppo psico-fisico del bambino e più sulla violazione di norme di pudore e moralità. Ne derivava una lettura parziale del fenomeno, che tendeva a sottovalutare la dimensione traumatica e relazionale dell'abuso.

Solo con la riforma del 1996 si è avuto un passaggio decisivo, con lo spostamento dei reati sessuali tra i delitti contro la persona e il riconoscimento esplicito della libertà sessuale come bene giuridico primario. Questo cambio di prospettiva ha inciso profondamente anche sul modo di intendere il trattamento degli autori di tali reati, sempre più orientato alla comprensione delle dinamiche individuali e alla prevenzione della recidiva.

Un primo snodo decisivo è quindi rappresentato dalla Legge 15 febbraio 1996 n. 66, che ha completamente riformato la materia della violenza sessuale. Con tale intervento, i reati sessuali vengono finalmente collocati tra i delitti contro la persona, riconoscendo la libertà sessuale come bene giuridico primario. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, perché il cambiamento è sostanziale: la violenza non è più vista come offesa al pudore o al buon costume, ma come aggressione diretta alla dignità e all'autodeterminazione della vittima. Ricordiamoci di questo concetto,

“autodeterminazione”. In concreto, il cambiamento di paradigma evidenzia come il *focus* si sposti dal giudizio morale sul fatto alla tutela della persona offesa, anche sotto il profilo psicologico.

Un ulteriore passo è compiuto con la Legge 4 aprile 2001 n. 154, che introduce gli ordini di protezione in sede civile. Qui il legislatore inizia a muoversi in una logica preventiva: non si interviene solo dopo il reato, ma si cerca di interrompere situazioni di violenza domestica già in atto. Ad esempio, è possibile allontanare il soggetto violento dalla casa familiare anche prima di una condanna penale, a tutela immediata della vittima.

Con il D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 viene introdotto il reato di atti persecutori (stalking), riconoscendo giuridicamente una condotta che fino a quel momento faticava a trovare una collocazione autonoma. Qualcosa che molti, anche all’epoca, ancora non riuscivano neanche ad immaginare come un reato. Si prende atto, così, che anche comportamenti reiterati, apparentemente “non violenti” (telefonate insistenti, pedinamenti, minacce velate), possono produrre un grave stato di ansia e paura nella vittima e incidere profondamente sulla sua libertà di vita e autodeterminazione.

Il percorso prosegue con la Legge 27 giugno 2013 n. 77, con cui l’Italia ratifica la Convenzione di Istanbul, entrata in vigore il 1° agosto 2014. Si tratta di un passaggio fondamentale, perché introduce un approccio integrato al fenomeno della violenza di genere: prevenzione, protezione delle vittime e perseguimento degli autori diventano parti di un unico sistema. Non si tratta più solo di punire, ma di comprendere e contrastare strutturalmente il fenomeno.

Nello stesso solco si inserisce la Legge n. 119/2013 (cosiddetta legge sul femminicidio), che rafforza gli strumenti di tutela della vittima all’interno del procedimento penale. Vengono ampliati i diritti di partecipazione, ad esempio prevedendo che la persona offesa sia informata sulle fasi del procedimento e sulle

eventuali misure che riguardano l'autore del reato, riducendo così il senso di esposizione e di vulnerabilità.

Con la Legge 117/2014 viene introdotto l'art. 275-bis c.p.p., che incide sul tema della custodia cautelare, consentendo l'utilizzo di strumenti come il braccialetto elettronico per monitorare il rispetto delle misure restrittive. Anche qui il *focus* è chiaramente preventivo: evitare che la violenza si ripeta.

Il Decreto Legislativo 212/2015 segna un ulteriore avanzamento sul piano dei diritti della vittima. Vengono introdotte norme volte a garantire una partecipazione effettiva al processo, attraverso il diritto all'informazione e all'assistenza linguistica, ma soprattutto si pone attenzione al rischio di vittimizzazione secondaria. In concreto, si cerca di evitare che la vittima subisca un ulteriore trauma proprio nel contesto giudiziario, ad esempio attraverso modalità di ascolto più protette. È un altro passo sottile ma determinante. Ancora oggi è spesso difficile spiegare il concetto di vittimizzazione secondaria, e l'importanza di forme di protezione delle vittime.

Un passaggio particolarmente rilevante è rappresentato dalla Legge 19 luglio 2019 n. 69, il cosiddetto "Codice Rosso", che interviene in modo incisivo sui tempi e sulle modalità di trattazione dei procedimenti per reati di violenza domestica e di genere. Viene previsto, ad esempio, che il pubblico ministero ascolti la persona offesa entro tempi molto rapidi (come in un "codice rosso" di pronto soccorso), proprio per evitare che situazioni di rischio restino senza risposta. Si rafforza inoltre il sistema delle aggravanti e si introducono nuove fattispecie di reato.

Infine, con la cosiddetta riforma Cartabia, si assiste ad un ulteriore consolidamento di questo impianto, con l'estensione della disciplina del Codice Rosso anche alle ipotesi di omicidio, compreso quello tentato, in un'ottica di rafforzamento della tutela anticipata e della tempestività dell'intervento.

Nel complesso, ciò che emerge è un cambio di prospettiva molto chiaro: da un diritto penale centrato sul fatto e sulla sua repressione, si è progressivamente passati ad un

sistema che guarda alla persona, alla sua vulnerabilità e alla necessità di prevenire la reiterazione della violenza. È in questo quadro che si collocano anche i percorsi trattamentali rivolti agli autori di reati, sempre più orientati non solo alla responsabilizzazione, ma anche alla gestione del rischio e alla prevenzione della recidiva.

Il contesto che stiamo provando a delineare inerisce soprattutto alla vita penitenziaria, a quello che accade all'interno di un Istituto ed a come si svolge il trattamento. Per questo, è necessaria una forse noiosa ma necessaria panoramica sulla questione dei circuiti penitenziari.

Il primo riferimento teorico viene dalla Normativa Internazionale, ed in particolare la Risoluzione ONU del 30.08.1955. L'articolo 8 chiarisce che le varie categorie di detenuti devono essere sistemate in stabilimenti o sezioni di stabilimento distinti, tenendosi conto del sesso, età, precedenti, motivi della detenzione ed esigenze di trattamento. Quindi: gli uomini e le donne devono essere sistemati, nei limiti del possibile, in stabilimenti diversi; quando un solo stabilimento riceve uomini e donne, il complesso dei locali destinato alle donne deve essere completamente separato; gli imputati devono essere separati dai condannati; le persone carcerate per debiti o condannate ad altra forma di detenzione civile devono essere separate da quelle detenute per reati; i minori devono essere separati dagli adulti.

Tra le varie ragioni di questa separazione: *distinguere i detenuti in gruppi, per facilitare il trattamento diretto al loro riadattamento sociale* (art.67).

Sono numerosi i riferimenti legislativi che indicano in maniera più o meno esplicita l'esigenza di un'organizzazione che tenda conto – per ragioni di sicurezza ma anche trattamentali – delle diverse situazioni soggettive dei detenuti. Ne citiamo soltanto alcuni, i più incisivi. Come il regolamento d'esecuzione, DPR 230/2000, dove all'art.32 si stabilisce che “I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili

aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele”, e che “si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata nei confronti delle singole persone per verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunità”. Sono i principi di separazione per motivi di sicurezza “attiva” o “passiva”.

L’Ordinamento Penitenziario, per quanto attiene alla sicurezza passiva, fa principalmente riferimento ai Protetti, ai Collaboratori di Giustizia, ai Sex Offenders.

A noi interessa il terzo gruppo. E ci interessa, come abbiamo detto, soprattutto il contesto, e specificamente quali norme interessino principalmente i reparti dei sex offenders, distinguendoli nettamente dagli altri.

La prima, sostanziale differenza – lavorando con i sex offenders – è appunto il collocamento in sezioni *ad hoc*. Non esiste un obbligo specifico, in tal senso, non vi è una norma che impedisca la convivenza tra autori di reati sessuali e autori di reati comuni (come ad esempio avviene, invece, per i detenuti del circuito alta sicurezza). Esistono infatti sperimentazioni – vedi ancora l’esempio di Bollate – di coesistenza, nelle attività e finanche negli spazi detentivi, tra sex offenders e detenuti comuni. Ma le sezioni protette sono rese necessarie dalla cultura criminale diffusa, per cui gli autori di reati sessuali – al pari degli “infami” – sono invisibili alla restante popolazione detenuta, ed esposti automaticamente a ritorsioni ed aggressioni.

Il secondo elemento da rilevare, che differenzia il lavoro con i sex offenders, è l’obbligo, previsto dal legislatore, di almeno un anno di osservazione scientifica della personalità, con il parere qualificato – terzo elemento da rilevare - di un esperto ex art.80 O.P.

La L.354/1975 ha introdotto il concetto di osservazione scientifica della personalità, per l'individuazione e definizione dei programmi trattamentali più idonei ai percorsi riabilitativi dei singoli detenuti, con un tempo stabilito orientativamente tra i sei ed i 9 mesi, fino alla redazione della cosiddetta relazione di sintesi.

Solo per gli autori di reati sessuali, ai sensi dell'art. 4-bis O.P., è previsto che l'osservazione della personalità abbia una durata minima di un anno e che sia arricchita dal contributo di un esperto ex art. 80 O.P. (vale a dire uno specialista in psicologia, psichiatria, criminologia, pedagogia o scienze del servizio sociale).

Si introduce, dunque, una figura con una preparazione più propriamente clinica — nella prassi, prevalentemente psicologi o criminologi — chiamata ad affiancare l'équipe di osservazione, composta dal Direttore, dal Comandante o Ispettore di polizia penitenziaria, dal Funzionario giuridico-pedagogico e dal Funzionario di servizio sociale.

La *ratio* di questa previsione è piuttosto chiara: il legislatore mostra di attribuire a questa tipologia di reati una particolare delicatezza, riconoscendo al contempo il valore aggiunto di uno sguardo specialistico capace di indagare e analizzare gli aspetti personologici coinvolti nella dinamica deviante.

In sostanza, rispetto ai reati comuni, la dimensione psicologica viene considerata più dirimente sia nella lettura della criminodinamica sia nella costruzione di un percorso trattamentale.

Siamo d'accordo? Sì e no.

Siamo d'accordo sul fatto che l'approccio clinico sia non solo auspicabile, ma in molti casi determinante. Parliamo di reati profondamente relazionali, e non c'è dubbio che — almeno in termini generali — la componente personologica assuma un peso maggiore in un reato di violenza sessuale rispetto, ad esempio, a un furto o allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ma, alla luce di quanto emerso nei capitoli precedenti, non possiamo non riconoscere come altrettanto centrale sia la dimensione culturale, soprattutto nei reati contro le donne.

Se nei reati comuni si può parlare prevalentemente di subculture devianti — perché è solo in contesti marginali o criminali che possono svilupparsi forme di legittimazione del furto, della rapina o dell'omicidio — nei reati contro le donne il quadro è più complesso. A fronte di una condanna netta e condivisa, che attraversa tanto la società civile quanto, paradossalmente, lo stesso mondo criminale, persiste tuttavia una zona grigia: uno spazio culturale in cui certe rappresentazioni non vengono apertamente giustificate, ma nemmeno pienamente messe in discussione.

È in questa ambiguità che possono sedimentarsi modelli relazionali distorti, capaci di influenzare il modo in cui si percepiscono il consenso, il rifiuto, la disponibilità del corpo dell'altro.

Per questo, l'elemento culturale appare, in questa tipologia di reati, non meno rilevante — e per certi versi ancor più pervasivo — di quello strettamente clinico.

E allora, forse provocatoriamente — ma non troppo — si potrebbe sostenere che, accanto allo specialista clinico, sarebbe opportuno prevedere anche uno sguardo capace di interrogare questi presupposti culturali: un esperto di scienze umane, o persino un consulente filosofico, in grado di lavorare non solo sul funzionamento psichico dell'individuo, ma anche sulle cornici di senso entro cui quel funzionamento si struttura.

Capitolo 4

Il trattamento dei reati sessuali

Esistono numerose pubblicazioni sull'argomento, più esaustive e scientificamente rilevanti di quanto io possa sperare di offrire. E non essendo questo lo scopo di questo lavoro, mi limiterò a fare da testimone, provando ad offrire un quadro sintetico di quello che probabilmente è ancora oggi il modello trattamentale più avanzato, operativo in vari istituti ma soprattutto presso la Casa di Reclusione di Bollate,

Il modello di intervento sviluppato nell'esperienza del CIPM e delle unità trattamentali dedicate agli autori di reati sessuali si fonda su un presupposto teorico molto chiaro: il reo sessuale non può essere trattato con gli stessi strumenti pensati per la delinquenza comune. La letteratura e l'esperienza clinica convergono infatti nel ritenere che il comportamento sessualmente abusante non sia spiegabile attraverso i tradizionali fattori criminologici generici — come marginalità sociale, dipendenze o appartenenza a contesti devianti — ma rimandi a configurazioni psicologiche e relazionali specifiche. Lo abbiamo visto, e ce lo ha detto il legislatore, come abbiamo potuto verificare nel capitolo precedente.

In questa prospettiva, il reato sessuale non è semplicemente un comportamento illecito, ma l'espressione di un funzionamento psichico e relazionale caratterizzato da elementi ricorrenti: difficoltà empatiche, distorsioni cognitive, incapacità di riconoscere l'altro come soggetto, tendenza alla negazione o alla minimizzazione. È su questi elementi che deve concentrarsi il trattamento, e non su fattori esterni o meramente sociali.

Da qui deriva una prima conseguenza teorica rilevante: il trattamento dei sex offenders deve essere elaborato e strutturato a partire dai fattori di rischio

empiricamente collegati alla recidiva, intervenendo quindi sui meccanismi che rendono possibile la condotta abusante.

In questo quadro si collocano due modelli teorici fondamentali: il modello Risk-Need-Responsivity (RNR) e il Good Lives Model. Il primo introduce l'idea che l'intervento debba essere calibrato sul livello di rischio del soggetto, sui suoi bisogni criminogenici e sulla sua capacità di rispondere al trattamento. Il secondo amplia questa prospettiva, sottolineando l'importanza di lavorare anche sulle risorse e sui fattori di protezione, aiutando il soggetto a costruire alternative esistenziali non devianti.

Questi due modelli segnano un passaggio importante: il trattamento non è più pensato solo come contenimento del rischio, ma come processo di trasformazione della persona. Non si tratta soltanto di evitare la recidiva, ma di modificare le condizioni che rendono possibile il comportamento abusante.

Un altro elemento teorico centrale è il passaggio da una logica di semplice valutazione del rischio a una logica di gestione del rischio. La valutazione, quindi, non è fine a sé stessa, ma serve a orientare e definire l'intervento, individuando quali fattori devono essere modificati e quali strategie possono ridurre concretamente la probabilità di un nuovo reato. In questo senso, il trattamento si configura come un processo dinamico, che accompagna il soggetto nel tempo e si adatta ai cambiamenti della sua condizione.

Ma il vero punto nevralgico è il concetto di “campo del trattamento”, che rappresenta forse l'intuizione più originale di questo approccio. Il trattamento non è riducibile né alla relazione terapeutica né al singolo intervento tecnico, ma è il risultato di un insieme di elementi: il contesto istituzionale, le relazioni tra operatori e detenuti, il clima del gruppo, le rappresentazioni culturali, le dinamiche simboliche.

Il “campo” è quindi allo stesso tempo uno spazio fisico, mentale e relazionale. È il luogo in cui il soggetto può essere messo nelle condizioni di confrontarsi con sé

stesso e con l'altro, uscendo da quella posizione difensiva — fatta di negazione, minimizzazione e chiusura — che caratterizza spesso l'autore di reato sessuale.

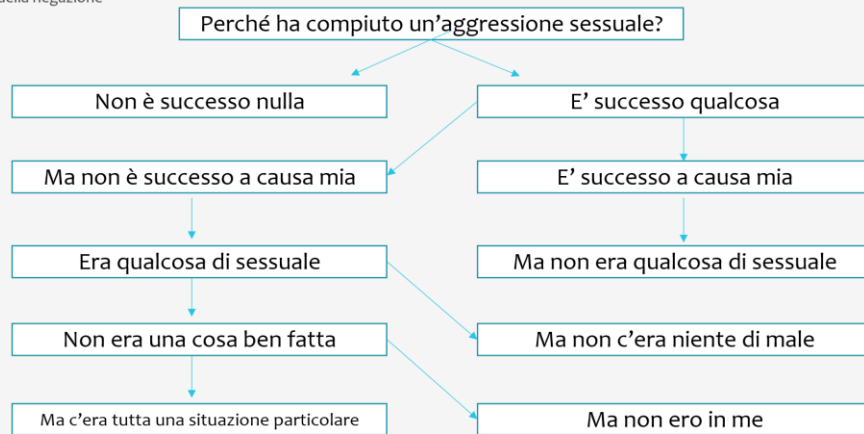
Questo è un punto teorico molto forte: il problema non è solo “cosa si fa” nel trattamento, ma “in quale spazio simbolico e relazionale lo si fa”. Senza una trasformazione del campo, il trattamento rischia di rimanere superficiale o addirittura di rinforzare le difese del soggetto.

Il trattamento, quindi, non è una “cura” nel senso medico tradizionale, ma un campo relazionale e simbolico in cui il soggetto viene inserito e dentro il quale può ristrutturare il proprio modo di stare con sé e con gli altri. Ed al centro della dinamica deviante non c'è l'atto in sé, ma il *modo di funzionare del soggetto*. Questo implica una visione importante: il sex offender non è semplicemente qualcuno che ha fatto qualcosa, ma qualcuno che funziona in un certo modo nelle relazioni.

Questo è in linea generale l'impianto teorico del modello trattamentale probabilmente più avanzato, ad oggi, in Italia e non solo. Per completare l'argomento è bene richiamare dei principi generali che ne sono alla base, come per il trattamento in generale degli autori di reati sessuali.

Ma quando si lavora con questa tipologia di criminali, la prima cosa che si rileva è la massiccia tendenza a meccanismi di negazione o minimizzazione; riporto lo schema mutuato da quello elaborato nel volume “Buttare la Chiave”:

- Tappe della negazione



Perché ha compiuto un reato sessuale?

Non è successo nulla – negazione dei fatti – *non ero neanche lì quando è successo il fatto; lo ha inventato di sana pianta per danneggiarmi; mi ha confuso con un'altra persona*

Non è successo a causa mia – negazione della responsabilità – *Lo voleva anche lei; eravamo ubriachi*

Ma non era qualcosa di sessuale – negazione della componente sessuale – *era una goliardata; si stava solo scherzando; l'ho toccata, ma solo per capire se fosse stata con qualcuno, per farle dire la verità*

Ma non c'era niente di male – negazione dell'impatto – *alla fine non è successo niente; l'ha convinta la madre a denunciare*

La letteratura scientifica sui temi della negazione e della minimizzazione è ampia e non è necessario ripercorrere qui le varie tipologie di classificazioni, utili ad inquadrare la questione in maniera rigorosa. È bene però evidenziare che il trattamento non può e non deve considerarsi fecondo misurandosi esclusivamente sul riconoscimento delle responsabilità da parte del detenuto, e sulla sua piena e totale adesione alla verità giuridica cristallizzata nella sentenza di condanna.

Le stesse difese del detenuto possono essere oggetto di osservazione e trattamento, anzi, possono rappresentare un elemento osservativo prezioso, se l'operatore è in possesso degli strumenti e dell'esperienza per riconoscere nella posizione del sex offender la sua permeabilità al trattamento, o ad esempio la propensione alla vittimizzazione secondaria. Negazione e minimizzazione possono servire a proteggersi da una verità troppo forte da elaborare, a tutelare rapporti che potrebbero essere compromessi dalla verità, o per rovesciare la responsabilità sulla vittima, producendo appunto vittimizzazione secondaria.

Riportando le parole di Carla Xella, Psicoterapeuta e Presidente del CIPM Lazio APS:” È importante capire se la negazione sia una strategia consapevole, derivante dal timore delle conseguenze penali, nonché dalla preoccupazione di un rifiuto familiare e sociale, oppure se faccia parte di un apparato difensivo strutturale, legato al mondo interno dell'individuo”.

Ciò che è davvero importante comprendere, è se la negazione incida sulla possibilità di recidiva.

Facciamo un esempio pratico: nei reati intra-familiari, riuscire a convincere gli altri congiunti della propria innocenza (e dell'inattendibilità della vittima) è sicuramente un elemento di rischio di recidiva, poiché potrebbe consentire di ripetere il reato. Sempre perché parliamo di reati relazionali, è fondamentale la comprensione del contesto familiare, del gruppo dei pari, che possono essere importanti fattori di protezione ma anche, al contrario, pericolosi fattori di rischio.

Prima di chiudere questo capitolo, e tornare all'argomento centrale di questo lavoro, due parole sulla castrazione chimica. Giusto un appunto, ma è un argomento di cui mi viene chiesto ogni qualvolta tratto l'argomento in contesti non specialistici.

La castrazione chimica consiste – in parole povere - nella somministrazione di farmaci antiandrogeni che riducono i livelli di testosterone. Si tratta di farmaci che vengono comunemente utilizzati per malattie come il cancro alla prostata o per la transizione di genere

Come spiega la Dottoressa Carla Xella: «Una percentuale bassissima degli autori di reati sessuali può essere eventualmente curata con questi farmaci. Sono quelli che hanno un'ipersessualità compulsiva e deviante, coercitiva o pedofilica. In questi rari casi, intorno al 10%, con il consenso dell'interessato e nel quadro di un trattamento complessivo, si possono già oggi usare gli antiandrogeni. Ed è così in diversi Paesi europei».

Dobbiamo tenere conto dei gravi effetti collaterali di questo farmaco, come la ginecomastia (ingrossamento delle ghiandole mammarie), osteoporosi, danni epatici. Quindi, è necessaria la volontaria adesione al trattamento, altrimenti staremmo parlando di una vera e propria pena corporale, ovviamente in contraddizione con il nostro dettato costituzionale.

Inoltre, per buona parte dei casi sarebbe inidonea. Lo abbiamo visto, lo abbiamo imparato: i reati sessuali sono in buona parte reati relazionali (aggressività sessualizzata).

Per chiudere: gli autori di reati sessuali sono una percentuale presumibilmente minima di quanti hanno medesime fantasie. Gli autori di reato sessuale sono quelli che sono passati all'atto. Quelli che hanno dato o provato a dare concretezza alle fantasie. Non si tratta di guarire, o di rimuovere certe pulsioni sessuali. Si tratta di imparare a gestirle, e ad astenersi dal praticarle.

Capitolo 5

La Zona Grigia

Proviamo a filtrare ciò che abbiamo stabilito finora: esiste una stretta correlazione tra potere e sessualità; la nostra cultura riproduce e, in certa misura, tollera questa dinamica, tracciando un confine attorno all'idea di consenso; quando quel confine viene valicato, si configura il reato sessuale. Abbiamo visto, tuttavia, come la stessa nozione di consenso sia suscettibile a logiche culturali e di potere, e come i suoi confini non siano sempre, e non per tutti, così definiti. Abbiamo individuato, parlando di genere, una “zona grigia”: un terreno in cui trovano nutrimento idee che consentono minimizzazioni e distorsioni cognitive, e che rendono possibile concepire e giustificare, almeno in parte, i reati sessuali.

Partiamo dalla cultura dello stupro. Il concetto nasce e si sviluppa nell'ambito del pensiero femminista tra gli anni Sessanta e Settanta, in particolare nel contesto nordamericano, come strumento critico per mettere in discussione una visione individualizzante della violenza sessuale. L'idea, in sostanza, è che lo stupro non possa essere letto soltanto come l'atto deviante di un singolo individuo patologico, ma come un fenomeno che si inserisce in un contesto culturale più ampio, in cui certe forme di dominio maschile, certe aspettative sul comportamento femminile e certe rappresentazioni della sessualità contribuiscono a creare un terreno favorevole. In fondo, è ciò che stiamo dicendo, con parole diverse, da quattro capitoli.

In questa prospettiva, diventa significativo osservare non tanto i casi estremi, quanto le reazioni sociali a questi casi. Non è soltanto l'atto deviante che deve essere posto sotto la lente d'ingrandimento, ma la sua eco. Quando, di fronte a una violenza sessuale, si sposta l'attenzione su cosa indossava la vittima, su dove si trovava, su quanto avesse bevuto o su quali comportamenti avesse tenuto, non si nega il fatto, ma se ne negozia implicitamente il disvalore. È lo stesso meccanismo che abbiamo già

individuato: non l'incapacità di riconoscere l'assenza di consenso, ma la tendenza a ridimensionarne il significato. In questo senso, la cultura dello stupro non opera tanto attraverso la negazione, quanto attraverso la normalizzazione e la banalizzazione.

Un altro elemento centrale riguarda il linguaggio. Le espressioni quotidiane che sessualizzano il dominio o utilizzano metafore sessuali per indicare sopraffazione e umiliazione non sono semplici volgarità isolate, ma frammenti di un immaginario più ampio in cui sesso e potere risultano strettamente intrecciati. Anche questo lo abbiamo già accennato. Tale immaginario non produce automaticamente violenza, sia chiaro, ma contribuisce a renderla pensabile, rappresentabile, e in alcuni casi perfino erotizzabile. Lo abbiamo visto anche a proposito della pornografia: quando la rappresentazione del sesso è strutturata attorno a dinamiche di asimmetria e controllo, il confine tra gioco simbolico ed esercizio reale del potere diventa culturalmente meno netto, soprattutto laddove il tema del consenso non è interiorizzato in modo chiaro.

Allo stesso modo, la cultura dello stupro si manifesta nei modelli di socializzazione di genere. Da un lato, agli uomini può essere implicitamente trasmessa l'idea che l'insistenza, la conquista, la pressione facciano parte del gioco seduttivo; dall'altro, alle donne può essere richiesto di modulare il proprio rifiuto, di non essere "troppo esplicite", di non apparire disponibili ma neppure eccessivamente oppositive. In questo spazio ambiguo, il consenso smette di essere una linea chiara e diventa un territorio di contrattazione, esposto a fraintendimenti e, nei casi peggiori, a vere e proprie distorsioni.

Attenzione: la cultura dello stupro non coincide con il reato, ma con quella "zona grigia" che lo precede e lo rende possibile. È il contesto in cui l'abuso può essere minimizzato, giustificato o non pienamente riconosciuto, ed è esattamente il terreno che abbiamo individuato come cruciale per comprendere la genesi dei comportamenti abusanti. Dopo aver evidenziato, con Michel Foucault, come la sessualità sia attraversata da dispositivi di potere, e dopo aver analizzato, anche attraverso de Sade,

la possibilità che il sesso diventi luogo di dominio, la cultura dello stupro rappresenta il livello diffuso, quotidiano, quasi invisibile in cui queste dinamiche si sedimentano.

Un modo efficace per rendere visibile ciò di cui stiamo parlando è la cosiddetta “piramide della cultura dello stupro”. Si tratta di una rappresentazione concettuale che organizza su più livelli comportamenti, atteggiamenti e pratiche sociali, mostrando come non siano isolati, ma strutturalmente connessi tra loro. Alla base si collocano le forme più diffuse e apparentemente innocue: battute sessiste, linguaggio degradante, stereotipi di genere, rappresentazioni mediatiche che oggettivano il corpo femminile o erotizzano la sottomissione. Salendo, si incontrano pratiche più esplicitamente problematiche: molestie, pressioni, coercizioni sottili, colpevolizzazione della vittima. Al vertice, infine, si trovano le forme più manifeste e penalmente rilevanti: la violenza sessuale, lo stupro.

Prima di proseguire, è evidente che non esiste un automatismo per cui dal gradino più basso si passi automaticamente al successivo. Se dovessimo rappresentare una piramide della tossicodipendenza, al gradino più basso potremmo inserire il consumo di tabacco, eppure i tossicodipendenti rappresentano una percentuale irrisoria dei tabagisti. La questione è piuttosto la connessione tra i livelli, e il fatto che su ciascun gradino sia possibile costruire il successivo: un livello più alto difficilmente si reggerebbe senza il sostegno di quello inferiore.

Ciò che questa immagine consente di cogliere è dunque la continuità tra i diversi livelli. Non si tratta di fenomeni separati, ma di un sistema. Le forme “basse” non sono semplicemente meno gravi: costituiscono il terreno su cui quelle più gravi diventano pensabili, praticabili, in alcuni casi giustificabili. In altri termini, la piramide mostra che la violenza sessuale non emerge nel vuoto, ma all’interno di un contesto che, pur non approvandola esplicitamente, ne condivide alcuni presupposti simbolici. Non nasce dal nulla né in senso individuale — non è un raptus — né in senso sociale.

In Sade, la sessualità come dominio si manifesta in forma estrema, quasi “pura”. La piramide ci mostra invece la versione ordinaria, normalizzata, culturalmente sedimentata di quella stessa dinamica: non più come eccezione radicale, ma come grammatica diffusa che attraversa diversi livelli di intensità.

Per sviluppare ulteriormente questo punto, è particolarmente utile richiamare il pensiero di Catharine MacKinnon. MacKinnon parte da un presupposto molto vicino a quello foucaultiano, ma lo declina in chiave esplicitamente politica e giuridica: la sessualità, nella cultura occidentale, è strutturata da rapporti di potere di genere. Non si tratta semplicemente di dire che esistono abusi o deviazioni, ma che la stessa idea di “normalità sessuale” è, in parte, costruita su una asimmetria. Uno dei punti più radicali del suo pensiero è che il desiderio non è mai completamente “naturale” o spontaneo, ma è formato dentro un contesto sociale che attribuisce ruoli, aspettative e significati differenti a uomini e donne. In questo senso, ciò che viene percepito come erotico può essere già intriso di dinamiche di dominio. La sessualità come simulazione del potere non è solo una rappresentazione, ma può essere il riflesso di una struttura più profonda che lega desiderio e gerarchia. MacKinnon insiste molto anche sul ruolo della pornografia, non tanto come causa diretta della violenza, ma come spazio in cui queste dinamiche vengono codificate, rese visibili e in qualche modo legittimate. La pornografia, nella sua lettura, non si limita a rappresentare il sesso, ma costruisce un immaginario in cui la disponibilità del corpo femminile e la centralità del desiderio maschile diventano norme implicite. Questo non produce automaticamente comportamenti criminali, ma contribuisce a definire ciò che è pensabile, desiderabile, accettabile. Proviamo a semplificare il ragionamento. Noi spesso pensiamo al sesso come a qualcosa di naturale: due persone si piacciono, si desiderano, e quindi fanno sesso. Fine della storia. Ma secondo MacKinnon le cose non sono così semplici. Lei sostiene: attenzione, perché il modo in cui immaginiamo il sesso — quello che vediamo nei film, nella pornografia, nel linguaggio, nelle battute — non è neutro. Non è casuale. Molto spesso, il sesso viene rappresentato come una situazione in cui uno ha il controllo e l'altro si lascia fare, subisce, o viene

messo in una posizione inferiore. In sostanza, il sesso, nella cultura, è spesso raccontato come una specie di rapporto di potere. Ora, questo non significa che ogni rapporto sessuale sia violento, ma significa che abbiamo imparato a immaginare il sesso dentro quella logica. Facciamo un esempio semplice. Se una persona dice: “l’ho messo a 90 gradi” oppure “l’ho fottuto”, non sta parlando solo di sesso. Sta parlando di dominio, di vittoria, di umiliazione. E usa il sesso per dirlo. Questo ci fa capire una cosa importante: nel nostro immaginario, sesso e potere sono spesso collegati. E questo collegamento entra anche nelle fantasie, nei desideri, nei modi in cui ci relazioniamo. La MacKinnon ci spiega che se cresciamo in una cultura in cui il sesso è spesso raccontato come dominio, diventa più facile che qualcuno confonda desiderio con controllo. E questo può aprire la strada a comportamenti abusanti. Accanto a questa prospettiva, può essere utile integrare anche Susan Brownmiller, che offre un altro tassello fondamentale. Nel suo lavoro, Brownmiller interpreta lo stupro non solo come atto individuale, ma come strumento — anche simbolico — di controllo sociale. L’idea è che la possibilità stessa della violenza, il suo essere culturalmente presente, contribuisca a delimitare lo spazio di libertà delle donne, influenzandone i comportamenti, le scelte, i movimenti. Non è necessario che la violenza si realizzi sempre: è sufficiente che sia percepita come possibile. Di solito noi pensiamo allo stupro come a qualcosa che riguarda solo chi lo commette e chi lo subisce. Brownmiller ci mostra che non è così, che lo stupro ha anche un effetto più ampio, che riguarda tutte le donne, anche quelle che non lo subiscono. Non è necessario, infatti, che la violenza avvenga davvero ogni volta, è sufficiente che esista come possibilità. E quindi si evita di tornare da sole di notte, ci si preoccupa di come ci si veste in determinati contesti ecc. Il fatto che la violenza sia possibile condiziona il comportamento sociale di tutte le donne. Ecco il punto di Brownmiller: lo stupro funziona anche come una forma di controllo sociale, perché limita la libertà delle donne semplicemente attraverso la paura o la possibilità che accada. La piramide della cultura dello stupro mostra la continuità tra pratiche quotidiane e violenza estrema; MacKinnon evidenzia come la sessualità stessa possa essere strutturata da

rapporti di potere; Brownmiller mostra come la violenza, anche come possibilità, funzioni come dispositivo di controllo. In questo modo, la “zona grigia” non appare più come un’area vaga o indefinita, ma come uno spazio strutturato, riconoscibile, teoricamente fondato. È il livello intermedio della piramide, quello in cui il consenso può essere distorto, negoziato, svuotato, e in cui le dinamiche di dominio possono essere normalizzate senza essere ancora apertamente riconosciute come abuso. E a quel punto, il passaggio al sex offender diventa ancora più chiaro: non come figura isolata o eccezionale, ma come espressione — estrema, certo, ma non incomprensibile — di una configurazione culturale e relazionale che, in forme attenuate e simboliche, attraversa l’intero sistema. Ora proviamo a guardarci allo specchio. Come italiani. Siamo senz’altro tante cose; qui proviamo a osservarci in quanto tali, per chiederci se nella nostra cultura — anche nei nostri riferimenti pop e generazionali — riconosciamo elementi riconducibili a quella zona grigia che abbiamo attraversato spesso senza rendercene conto.

Iniziamo dal cinema. Il richiamo alla commedia sexy degli anni Settanta è quasi immediato. Oggi non è difficile riconoscere come ciò che veniva raccontato come episodio goliardico o divertente contenesse, in realtà, dinamiche di abuso. Spesso le figure femminili, bellissime e centrali nella narrazione, si negavano al corteggiatore di turno, ma finivano quasi sempre per cedere, perché quei “no”, in fondo, venivano interpretati come “sì”. Questa ritualità finiva per giustificare l’insistenza e, talvolta, anche forme di violenza, perché era così che il copione doveva concludersi.

Ma il fenomeno non si esaurisce lì. Pensiamo a un film meno “sospetto”, come *Sette chili in sette giorni*, con Carlo Verdone e Renato Pozzetto. La trama: due medici di scarso successo, si reinventano come nutrizionisti e mettono in piedi — tra espedienti di varia natura — una clinica per dimagrire. Nella scena finale, quando i pazienti si rivoltano e “assaltano” le dispense, uno di loro — il pugile con problemi di peso — aggredisce sessualmente l’assistente dei medici: la immobilizza e la palpeggia mentre lei cerca di divincolarsi. È, a tutti gli effetti, una scena di abuso sessuale,

accompagnata però da una musica comica e costruita per suscitare il riso. La donna diventa, simbolicamente, una delle “pietanze” su cui si avventa la folla.

Questa è la zona grigia: uno spazio in cui si può ridere della rappresentazione di un abuso. Se la vittima fosse stata un minore, la reazione sarebbe stata — giustamente — di totale riprovazione. Ma se la vittima è una donna, quella stessa scena può essere percepita come comica.

È solo un esempio, ma racconta molto degli stimoli culturali che ci hanno nutrito. Potremmo moltiplicare gli esempi, attingendo anche a cartoni animati, programmi televisivi e altri prodotti della cultura pop. E questo è uno sguardo limitato alla mia generazione.

Insomma, se viviamo in una società in cui la sessualità è vissuta anche come rappresentazione di una dinamica di potere, e se il limite è stabilito dal consenso, allora non è sostenibile la presenza di una zona grigia che rende quel confine ambiguo, instabile, difficile da riconoscere. È proprio in questa ambiguità che si gioca una parte decisiva del problema.

Quello che emerge con chiarezza, alla luce di quanto abbiamo ricostruito, è che un intervento trattamentale sugli autori di reati sessuali non può quindi limitarsi alla dimensione clinica in senso stretto, pur restando questa imprescindibile. Il lavoro sul controllo dell’impulso, sulla gestione delle distorsioni cognitive, sull’empatia verso la vittima e sulla prevenzione della recidiva costituisce una base necessaria, ma non esaurisce il problema. Se infatti la genesi di questi reati si colloca anche — e in alcuni casi soprattutto — all’interno di una zona grigia culturale, allora una parte del trattamento deve necessariamente spostarsi su quel terreno.

In altri termini, non si tratta soltanto di intervenire su ciò che il soggetto ha fatto, o sulle sue caratteristiche psicologiche individuali, ma anche su ciò che ha pensato essere normale, accettabile, giustificabile. È qui che lo sguardo umanistico diventa non accessorio, ma strutturale. Non come alternativa alla clinica, ma come suo

completamento: uno spazio in cui il soggetto possa essere accompagnato a mettere in discussione non solo i propri comportamenti, ma le cornici culturali e simboliche entro cui quei comportamenti hanno preso forma.

A partire da queste premesse, si potrebbe ipotizzare l'introduzione, all'interno dei percorsi trattamentali, di un modulo specificamente dedicato alla "zona grigia". Un dispositivo che non sostituisce il lavoro clinico, ma lo integra, collocandosi in una posizione intermedia tra la riflessione individuale e l'elaborazione culturale.

L'obiettivo di tale intervento non sarebbe quello di trasmettere nozioni o imporre una visione etica, ma di rendere visibili e pensabili quei presupposti impliciti che spesso restano non tematizzati. Si tratterebbe, in sostanza, di lavorare sulla capacità di riconoscere le ambiguità, di nominare le distorsioni, di individuare i passaggi attraverso cui una rappresentazione culturale può trasformarsi in una giustificazione personale.

Operativamente, questo tipo di lavoro potrebbe svilupparsi attraverso l'analisi guidata di materiali culturali: scene cinematografiche, prodotti televisivi, linguaggio quotidiano, narrazioni diffuse. Non come semplice commento, ma come esercizio di decostruzione. L'attenzione verrebbe posta non tanto sull'evento esplicito, quanto sui suoi presupposti: quali ruoli sono rappresentati, quale idea di consenso emerge, come viene costruita la relazione tra desiderio e potere, in che modo l'eventuale rifiuto viene interpretato o neutralizzato.

Ma a mio avviso, particolarmente efficace sarebbe leggere i commenti, sui social, a margine di episodi di cronaca inerenti dinamiche di abusi. Come dicevo, se gli episodi in sé rappresentano il reato sessuale, la devianza, il confine che viene varcato, la reazione racconta il contesto in cui quegli episodi maturano, e spesso mostrano quella zona grigia di cui abbiamo detto finora.

Un passaggio centrale di questo percorso riguarderebbe la capacità di distinguere tra rappresentazione e legittimazione. Non ogni scena, non ogni battuta, non ogni

immagine produce direttamente comportamenti abusanti, ma può contribuire a costruire un immaginario entro cui certe condotte diventano più facilmente pensabili o giustificabili. L'obiettivo, quindi, non è censurare o moralizzare, ma sviluppare uno sguardo critico, capace di cogliere la continuità tra livelli diversi della realtà sociale.

In questo senso, il lavoro sulla zona grigia si configurerebbe anche come un intervento sulle distorsioni cognitive, ma su un piano più ampio rispetto a quello tradizionale. Non si tratterebbe solo di correggere pensieri disfunzionali individuali (“non è stato così grave”, “lei era consenziente”), ma di risalire alle matrici culturali che rendono quei pensieri plausibili. È un passaggio delicato, perché implica uno spostamento: dal “perché l’ho fatto” al “perché ho potuto pensarlo”.

In questa prospettiva, il ruolo dell'operatore cambia parzialmente. Accanto alla funzione clinica, si affianca una funzione di facilitazione del pensiero critico. Non tanto colui che interpreta o corregge, ma colui che problematizza, che restituisce complessità, che aiuta a mantenere aperta la domanda. In questo senso, la presenza di figure con una formazione umanistica — filosofi, esperti di scienze sociali, educatori con competenze specifiche — potrebbe rappresentare un valore aggiunto, proprio perché in grado di lavorare su piani simbolici e culturali che non sempre rientrano nel perimetro dell'intervento clinico tradizionale.

Naturalmente, un simile approccio richiede cautela. Il rischio di derive moralistiche o ideologiche è concreto, così come quello di sovraccaricare il percorso trattamentale con obiettivi troppo ampi. Per questo, è fondamentale che il lavoro sulla zona grigia resti ancorato alla concreta esperienza dei partecipanti, evitando astrazioni e mantenendo sempre il collegamento con le dinamiche relazionali che hanno condotto al reato.

Se ben strutturato, tuttavia, un intervento di questo tipo potrebbe contribuire a colmare uno dei limiti più evidenti degli approcci esclusivamente clinici: la difficoltà di incidere su quelle forme di pensiero che non appaiono immediatamente

patologiche, ma che costituiscono il terreno di coltura delle condotte abusanti. Intervenire su questo livello significa, in ultima analisi, non solo trattare il reato, ma lavorare sulle condizioni che lo rendono possibile.

Ed è forse proprio qui che si gioca la sfida più complessa: spostare almeno in parte il focus del trattamento dalla gestione del comportamento alla trasformazione dello sguardo. Perché è nello sguardo — nel modo in cui si interpreta l'altro, il suo corpo, il suo consenso — che la dinamica di potere smette di essere simulazione e diventa, concretamente, esercizio di dominio.

Se il percorso fin qui sviluppato ha un filo conduttore, comunque, è proprio questo: la violenza sessuale non può essere compresa né trattata come un fenomeno isolato, riducibile esclusivamente alla devianza individuale. Essa si colloca all'interno di una trama più ampia, in cui elementi clinici, relazionali e culturali si intrecciano in modo profondo.

Abbiamo visto come il consenso rappresenti il discrimine giuridico fondamentale, ma anche come esso non sia un dato semplice, né universalmente condiviso. Abbiamo osservato come la sessualità, nella sua dimensione culturale, possa strutturarsi attorno a dinamiche di potere, e come una vasta “zona grigia” contribuisca a rendere ambigui i confini tra ciò che è lecito e ciò che non lo è. Abbiamo infine riconosciuto come, proprio in questa zona grigia, trovino alimento quelle distorsioni cognitive e simboliche che rendono possibile il passaggio all'abuso.

Se questo è vero, allora anche il trattamento non può limitarsi a intervenire sull'individuo isolato, ma deve necessariamente confrontarsi con il contesto culturale che ha reso possibile quella condotta.

E qui emerge una possibile contraddizione.

Nel sistema penitenziario, gli autori di reati sessuali vengono collocati in sezioni dedicate, indipendentemente dalla tipologia specifica di reato: vi rientrano tanto gli autori di violenza sessuale su adulti quanto quelli responsabili di reati contro minori. Al contrario, reati come i maltrattamenti o gli atti persecutori — anche quando espressione evidente di una dinamica di genere — restano collocati nell'area della cosiddetta media sicurezza, assieme ad altri detenuti comuni.

Si tratta di una distinzione che rispecchia fedelmente l'impostazione giuridica vigente, ma che, alla luce delle riflessioni svolte, solleva un interrogativo.

Dal punto di vista trattamentale, siamo sicuri che questa classificazione sia ancora la più adeguata?

La violenza sessuale, i maltrattamenti e lo stalking, quando iscritti in una dinamica di genere, sembrano condividere una matrice comune: quella di una relazione segnata da asimmetria, controllo, distorsione del consenso e difficoltà nel riconoscimento dell'altro come soggetto autonomo. Sotto questo profilo, tali reati appaiono forse più vicini tra loro di quanto non lo siano, ad esempio, rispetto a condotte come la pedopornografia o ad altri reati sessuali che presentano strutture e dinamiche profondamente differenti.

Se l'obiettivo costituzionale della pena è anche quello della rieducazione, allora forse è lecito domandarsi se non sia arrivato il momento di ripensare, almeno in parte, le categorie attraverso cui organizziamo l'intervento trattamentale.

Non per negare le differenze, ma per valorizzare le affinità laddove queste risultino decisive ai fini del cambiamento.

La domanda, allora, resta aperta — ed è forse proprio questa la sua funzione: siamo pronti a superare una classificazione fondata esclusivamente sul dato giuridico, per costruirne una più aderente alla realtà relazionale e culturale dei reati, capace di orientare in modo più efficace il trattamento e, quindi, la prevenzione?

Bibliografia essenziale

- **Paolo Giulini (A.A.V.V.)**

Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali,

Raffaello Cortina Editore, Milano, 2013

- **Michel Foucault**

La volontà di sapere. Storia della sessualità, vol. 1, Feltrinelli, Milano, 1978.

- **Donatien Alphonse François de Sade**

La filosofia nel boudoir, varie edizioni.

- **Simone de Beauvoir**

Il secondo sesso, Il Saggiatore, Milano, 1961 (e successive edizioni).

- **Vernon L. Quinsey**

The Assessment and Treatment of Sex Offenders: A Handbook, Wiley, 1998.

- **Erving Goffman**

Asylums. Le istituzioni totali, Einaudi, Torino, 1968.

- **Catharine A. MacKinnon**

Sexual Harassment of Working Women, Yale University Press, 1979.

Toward a Feminist Theory of the State, Harvard University Press, 1989.

- **Susan Brownmiller**

Against Our Will: Men, Women and Rape, Simon & Schuster, 1975.

***Dario Scognamiglio** è funzionario giuridico-pedagogico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Laureato in Filosofia con indirizzo psico-pedagogico, ha conseguito un perfezionamento universitario in Criminologia. Da oltre vent'anni opera nell'ambito della devianza, del disagio sociale e dell'esecuzione penale e, dal 2012, lavora negli istituti penitenziari, dove ha maturato una consolidata esperienza nel trattamento degli autori di reati sessuali. Ha ricoperto incarichi di referente e coordinatore di reparti e programmi trattamentali dedicati ai sex offenders, in particolare presso la Casa di Reclusione di Milano Bollate, e attualmente presta servizio presso la sezione protetti della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale. È stato docente in corsi di formazione dell'Amministrazione Penitenziaria sul trattamento degli autori di reati sessuali ed è autore di pubblicazioni in ambito criminologico e penitenziario.